

Claudio Povolo

Rappresentazioni dell'onore nel discorso processuale (da una vicenda istriana degli inizi del Seicento)

in "Acta Histriae", X, Koper 2000, pp. 513-534*

Giovanni Verci era un uomo, come potremmo dire?, di un certo rilievo sociale ed economico: apparteneva ad una delle famiglie più in vista di Pinguente, un centro arroccato su una sommità collinare, che superbamente sembrava dominare quella parte dell'Istria settentrionale che si volgeva verso i territori arciducali. Così, senza ombra di dubbio, lo configura il processo contro di lui istruito nel 1614.¹ E, di lì a qualche decennio, Giacomo Filippo Tomasini, vescovo di Cittanova, nel descrivere le caratteristiche sociali e politiche di Pinguente, sottolineava il ruolo preminente occupato dalla famiglia Verci in questo importante centro della penisola istriana.²

Una famiglia di rilievo, dunque, quella del Verci, ed anche, come sembrerebbe, provvista di una certa qual patina di antichità. In verità, il processo istruito nei confronti di Giovanni Verci non è molto prodigo di informazioni sul suo conto: si dice che avesse

* I volumi di "Acta Histriae", IX e X raccolgono gli atti del convegno tenutosi a Capodistria l'11-13 novembre 1999 sul tema *Onore: identità e ambiguità fi un codice informale (Area mediterranea, secc. XII-XX)*, organizzato dal Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia]

¹ Il processo qui esaminato è conservato in Archivio di Stato di Venezia, *Avogaria di comun*, busta 4308. D'ora in avanti si citerà più semplicemente come *Processo*, seguito dalle carte di riferimento. Il fascicolo processuale, come vedremo, venne istruito dal Capitano di Raspo, rappresentante veneziano del piccolo centro istriano, ma poi, di lì a poco, fu ripreso da Marco Loredan, Provveditore generale in Istria, e, di conseguenza, trasferito a Venezia e depositato nel fondo miscellaneo dell'Avogaria di comun. Il fascicolo consta, dunque, di due parti ben distinte (ciascuna con una propria numerazione), ma che si ricollegano ad un'unica concezione della giustizia, in cui il ricorso ad un giudice superiore (un diritto di *realdizione*) costituiva ancora parte integrante di quell'azione di controllo (sindacato) svolta nei confronti di giudici qualificati soprattutto per la loro responsabilità professionale. Su quest'ordine di problemi cfr. Giuliani-Picardi, 1995, pp. 23-36. Sull'Istria la bibliografia è amplissima. Mi limito qui a ricordare il lavoro di sintesi di Darovec, 1993. Di questo processo si è occupata pure Daniela Hacke nella sua ricerca sui conflitti maritali, cfr. D. Hacke, *Marital litigations and gender relations in early modern Venice, c. 1570-1700*, dissertation of doctorate, The University of Cambridge, May 1997, pp. 240-248.

² "Delle famiglie sono sette le principali, l'una dei sigg. Verci, la qual sempre ha prodotto uomini insigni in lettere ed in armi. In lettere era il sig. Giovanni ed il sig. Annibale dottorati in legge civile; in armi al presente vi sono quattro capitani, Marco, Scipione, Rizzardo e Francesco, fra i quali Scipione nelle ultime guerre dell'Istria s'acquistò fama immortale col valore della sua destra, e sempre dei loro antenati vi era qualche capitano dei soldati, la qual famiglia ha privilegio da Federico imperatore di creare notari, e sono chiamati in quel privilegio conti del sacro palazzo Lateranense...", cfr. Tomasini, 1837, p. 522. Sulla figura del Tomasini cfr. Trebbi, 1980, pp. 9-49.

alcune proprietà site nel borgo collinare, ma soprattutto che esercitasse la professione di avvocato. Una notizia, ad onor del vero, quasi gettata lì per caso dall'avvocato difensore, verso la fine del processo, per sottolineare i pregi e il valore del suo assistito.

Ma il discorso processuale è sempre provvisto di una certa dose di ambiguità e di indeterminatezza: per certi versi è ricco di informazioni, per altri appare oltremodo sfuggente; e quasi sempre prospetta un contesto contraddittorio. Lo storico, si sa, per lo più non demorde di fronte alle difficoltà. Altre fonti sono solitamente a sua disposizione per arricchire il quadro che dovrà tracciare: atti notarili, registrazioni parrocchiali, rilevazioni fiscali, e così via, possono costituire le tessere di un mosaico, di cui il processo traccia le figure centrali e predominanti. Operazione complessa e difficile, che infine lascerà più di uno spazio vuoto e collegamenti non del tutto soddisfacenti.³

Ma l'operazione è legittima e può aiutare a risolvere molte delle domande che il documento processuale lascia irrisolte. E spesso appare in definitiva meno fuorviante dell'utilizzo che, di per sé, se ne può fare per dedurre, dallo stesso documento processuale, fenomeni di più ampia portata sociale.⁴

Il processo rappresenta comunque un conflitto. Un conflitto segnato da regole prestabilite (anche se altamente manipolabili) che riflettono in primo luogo rapporti di potere e strutture istituzionali. E come tutti i conflitti, anche il discorso processuale è provvisto di simboli che sono veicolati sia da chi detiene più complessivamente il controllo dell'apparato istituzionale e giudiziario (tramite le regole e le convenzioni imposte) che da coloro che, in qualità di protagonisti o di coprotagonisti (parti in conflitto, testimoni, avvocati) interagiscono nell'ambito del processo.

Individuare i simboli che il discorso processuale lascia, più o meno manifestamente, trasparire, è essenziale per individuare la posta in gioco e il reale oggetto del contendere.⁵

³ In un certo senso il testo processuale si colloca per lo più tra due termini che possono apparire antitetici e tali da suggerire suggestioni e reazioni contrastanti in chi si appresta ad interpretarne i contenuti: da un lato, difatti, la sua ritrosia, o paradossalmente l'iterazione dei suoi messaggi, spinge il *lettore* a ricercare altrove nuove e possibilmente diverse informazioni che possano interagire con il testo medesimo; dall'altro, nella presunta consapevolezza che i verbali processuali assai difficilmente possono rappresentare la realtà effettuale, si può essere inclini ad utilizzare il testo in chiave narrativa, sottolineandone, per così dire, gli aspetti letterari.

⁴ Tema che, ovviamente, si colloca nel più ampio e complesso rapporto esistente tra verità e storia, ripetutamente affrontato da Ginzburg, 1991 e 2000. Il tema ha direttamente raggiunto la sua massima rilevanza nella polemica suscitata dalle discusse tesi di David Irving sull'olocausto e nel processo intestato da quest'ultimo contro la Penguin Book, cfr. Evans, 2001.

⁵ Come ha sostenuto Antoine Garapon "spesso si tende a commettere l'errore di contrapporre il razionale all'irrazionale, le forme linguistiche della giustizia alle forme non linguistiche; al contrario, il simbolo e l'organizzazione rituale del processo permettono di affermare come si organizza il pensiero, vale a dire il momento simbolico del linguaggio. I simboli non sono soltanto un ornamento: essi apportano sostanza al dibattito giudiziario", Garapon, 1995, p.292.

Fu il Capitano di Raspo, massima autorità del luogo, ad aprire il due aprile 1614 l'istruttoria che avrebbe successivamente comportato l'incriminazione di Giovanni Verci. Un avvio *ex officio*, dunque, condotto su iniziativa dello stesso giudice del tribunale. Al capitano era infatti giunta voce che alcune persone *temerarie* avevano minacciato uno dei padri francescani di Pingente, il quale nell'esercizio del suo ministero aveva pronunciato una dura reprimenda nei confronti di alcuni peccati ed *errori* commessi nella stessa comunità.⁶

Di queste minacce il pio religioso s'era pubblicamente lamentato dal pulpito e quindi, come lasciava intendere lo stesso Capitano, la giustizia aveva dovuto procedere di sua iniziativa per accertare i presunti responsabili. Ma che l'iniziativa non fosse così spontanea, come si voleva lasciar credere, l'avrebbero dimostrato non solo il prosieguo del processo, ma le stesse testimonianze che, di lì a poco, vennero rapidamente assunte.

La prima persona ad essere interrogata fu Giovanni Bolzoni, pure di Pingente. E non pare proprio un caso. La domanda che gli venne rivolta rivela infatti chiaramente come il giudice avesse ben chiaro dove indirizzare le sue indagini. Richiesto se tra lui, la moglie Caterina e il dottor Giovanni Verci fosse accaduto qualcosa, in particolare nel giorno di Pasqua, Giovanni Bolzoni si lasciò andare ad una lunga e circostanziata accusa.

Fu proprio in quel giorno che egli, muovendosi alla ricerca della moglie

m'imaginai ch'era forse dal signor dottor Zuanne Verci. Et così andato io a casa d'esso dottor, li trovai tutti due in cucina che erano a brazzacolo. Et così havendomi essi veduto, il signor dottor cominciò a chiamar la sua massara, che menasse la sua puttina, ma io le dissi che questo chiamar la massara non havesse in ciò che fare. Et così dissi ad essa mia moglie che andasse a casa; et esso signor dottor disse che havevo ragione. Et così partita essa, io dissi ad esso signor dottor che queste non erano le promesse che egli mi haveva fatto con sacramento, et che erano a me state fatte anco da quelli che hanno trattato il matrimonio tra me e la detta Cattarina. Et esso signor dottor cominciò subito ad alterarsi, con dirmi: 'hai tu forse pensiero d'amaciarla o di farle qualche dispiacere?' Et dise che io non ero degno di ne anco toccar essa mia moglie. Et insomma cominciò egli poi a minacciarmi et andar con le brutte, onde havendo io paura che mi offendesse mi partii. Et così andato a casa mia diedi quatro pugni ad essa mia moglie, la quale subito per questo si partì et andò dal sudetto signor dottor, dove anco è al presente.

⁶ *Processo*, c. 13r. Silla procedura dell'*inquisizione*, cfr. Priori, 1622, pp. 11-16. Sulle distinzioni operate dal noto *pratico* cfr. Povolò, 1997, pp. 111 e sgg.

Il Bolzoni proseguiva poi la sua testimonianza affermando come, in sua assenza, il Verci avesse ripetutamente dormito con sua moglie. Su richiesta del giudice precisava come lo stesso Verci, circa sette od otto anni prima, avesse deflorato Caterina, avviando con lei una lunga e notoria relazione da cui erano nati due bambini. Ma proprio in un giorno dell'appena trascorso carnevale, ricorrendo all'intervento di alcuni mediatori, era stato trattato il suo matrimonio con Caterina:

con promessa che il sudetto signor dottor non l'haverebbe mai più molestata et come lui medesimo anco mi affermò con giuramento et che essa sarebbe stata una donna dabene. Et la tolsi per moglie....⁷

In realtà il dottor Verci non aveva interrotto la sua relazione con Caterina. E così Giovanni Bolzoni se n'era pubblicamente lamentato con il padre predicatore di Pingente, il quale, come gli avevano riferito alcune donne, era stato minacciato dalla famiglia Verci.

L'interrogatorio di queste testimoni non diede in realtà informazioni precise sulle presunte minacce dei Verci nei confronti del padre predicatore, lasciando piuttosto trapelare il clima di tensione creatosi di seguito alla pubblica reprimenda che quest'ultimo aveva lanciato dal pulpito.⁸

Questa primissima fase del processo fece dunque emergere chiaramente il ruolo preminente esercitato dalla famiglia Verci in Pingente. Un ruolo in grado di ridefinire la stessa collocazione sociale di alcuni individui, mediante il linguaggio strumentale dell'onore, ma non tale, evidentemente, da sopire ogni tensione e conflitto.

Il processo istruito contro Giovanni Verci esprimeva innanzitutto questo stato delle cose. E lo dimostrava, la successiva *comparsa* di Giovanni Bolzoni presso la cancelleria del tribunale a distanza di più di un mese, quando il processo sembrava essersi arenato.⁹

Il mattino precedente, ritornato da messa, il Bolzoni aveva ritrovato la propria casa quasi del tutto svuotata. La moglie Caterina l'aveva dunque nuovamente lasciato, portando con sé le cose più preziose. L'uomo non aveva esitazione ad esprimere il sospetto che ella si fosse rifugiata dal dottor Verci. Richiedeva inoltre fossero adottati i necessari provvedimenti a difesa della sua incolumità, in quanto, a causa dei suoi ricorsi alla

⁷ *Processo*, cc. 13r-15r. E' da notare come il Bolzoni ricordi l'epoca della deflorazione di Caterina in maniera diversa da quella di Daniele De Cleves (cfr. *infra* la testimonianza di quest'ultimo).

⁸ Margherita, moglie di Bortolo Stifich, affermò che alcune notti "era stato gente alla casa di esso predicatore per offenderlo...; il campanaro del padre dormiva su la porta con un stramazzo perchè haveva paura, per haver sentito due volte a far romor", *Processo*, c. 15r.

⁹ *Processo*, cc. 15v-16r, 8 maggio 1614.

giustizia, la sua stessa vita era minacciata “dalla potenza del sudetto dottor Verci, per esser di principali di quella terra”.

Il processo riprendeva, dunque, ed in maniera più esplicita, sotto la spinta di quelle tensioni che inizialmente non si erano del tutto esplicitate e che probabilmente erano emerse cogliendo il pretesto della presunte minacce rivolte al padre predicatore.

E difatti, di seguito alla nuova testimonianza di Giovanni Bolzoni, quello stesso otto maggio 1614 si presentavano per essere interrogati i genitori di Caterina, Daniel De Cleves e la moglie Maria.¹⁰

Daniel De Cleves viene definito *messer*: una definizione che, abitualmente, sembra indicare un ruolo di secondo piano, anche se non del tutto marginale nel piccolo ma importante centro di Pinguente.¹¹ La sua testimonianza, come quella della moglie, arricchisce il quadro entro cui la vicenda si era sinora mossa.

Erano trascorsi ormai tre anni da quando il dottor Verci aveva strappato la verginità della figlia Caterina, allora diciassettenne, e circa un anno da quando ella aveva abbandonato il tetto paterno per vivere in una casa che le era stata procurata dallo stesso seduttore. A nulla erano valse le minacce e le richieste rivolte alla figlia affinché rifiutasse le attenzioni del Verci. Ella sosteneva anzi che l'uomo aveva promesso di sposarla e le aveva donato un anello per dimostrarle la serietà dei suoi intenti. In realtà le cose erano andate diversamente. E a nulla erano pure valse i tentativi che egli aveva fatto nei confronti dello stesso Verci per convincerlo a sposare la figlia:

mi ha fatto mille volte mille scongiuri di tuorla per moglie et io sarei ricorso alla giustitia, ma loro sono tanti qui e questo dottor è di autorità qui, che dubbitavo della vita, perchè certo mi sarebbe intravenuto qualche male, ma non potendo far altro così aspettando, ma credo che alle promesse che esso dottor mi ha fatto non havrà mai bene

¹⁰ Le testimonianze dei due in Processo, cc. 15r-18r. Il processo, avviatosi dunque *ex officio* per ordine del Capitano di Raspo, proseguiva poi su iniziativa di Giovanni Bolzoni, il quale, in questa fase, pur non avendo formalmente presentato una querela, esplicitava chiaramente le sue rimostranze personali. Questi aspetti, come vedremo, non furono ininfluenti sui successivi sviluppi del processo connotandone le fasi più salienti.

¹¹ Tra le testimonianze escuse di seguito all'intervento del Bolzoni figura anche quella di Bastian Cleves, nipote e domestico del padre di Caterina. (*Processo*, c. 18r e v). Ma sul rapporto tra onore e condizione sociale si veda più sotto la testimonianza dell'avvocato difensore del Verci. Il Provveditore di Raspo risiedeva a Pinguente. Questo centro assunse particolare importanza soprattutto a partire dalla seconda metà del Cinquecento, quando Venezia decise che al provveditore ivi inviato fossero diretti tutti gli appelli concernenti le cause riguardanti le nuove popolazioni. Pinguente divenne così, dopo Capodistria, il centro politicamente più importante della penisola istriana, cfr. Marino, 1994 e Veronese 1994.

Inteso che il Verci aveva combinato il matrimonio della figlia con Giovanni Bolzoni aveva tentato di opporsi, ma citato presso la Curia patriarcale di Trieste, aveva infine lasciato cadere ogni cosa.¹²

La testimonianza di Daniel De Cleves dimostra come l'appropriazione da parte di Giovanni Verci della verginità di Caterina segnasse la sanzione di rapporti di forza diseguali all'interno della comunità.¹³ Il suo rifiuto di aderire ad una ipotetica promessa di matrimonio e il conferimento di una dote consistente a Caterina, con la stipulazione di un contratto matrimoniale la cui controparte era rappresentata da un uomo che ella non aveva certamente scelto di sua iniziativa, stavano ad indicare come il Verci fosse in grado di ridisegnare la configurazione sociale dei protagonisti di tutta la vicenda, avvalendosi del complesso idioma dell'onore. E difatti, non diversamente, Maria De Cleves, ribadendo l'inganno perpetrato da Giovanni Verci nei loro confronti, sottolineò come Giovanni Verci avesse infierito per ben due volte sull'onore della figlia (e della famiglia):

hebbe l'honor suo et così essendo essa rimasta gravida, mio marito la volse amacciar, tanto che trattenuto dal quondam messer Gierolimo Visentin...con dir che forse esso dottor l'haverebbe messa all'honor del mondo. Et così essa mia figliola finalmente fece una putta, latandola buon tempo, ma credo doppo rimasa gravida di novo, esso dottor la levò di casa et doppo questo carneval passato esso dottor l'ha maridata. Dicens: almeno doppo che l'ha sassinata una volta non l'havessela sassinata da novo ...

Di seguito alla relazione amorosa intrattenuta con Giovanni Verci e alla sottrazione della verginità, Caterina De Cleves aveva perduto l'onore di fronte a tutta la comunità di Pinguente. Considerata l'incolmabile diseguaglianza di status esistente tra i due parentadi, Daniel De Cleves non era stato in grado di costringere il Verci a rispettare il suo ipotetico

¹² “Et saputo anci che havendo inteso in chiesa che il pievano pubblicò il matrimonio, come si costuma, ho contradito, perchè volevo che lui la sposasse, come le haveva promesso, cioè esso dottor, et mi fero citar davanti il vescovo a Trieste; perchè erano cativi tempi d'inverno et non puoti andar, la sposarono con un Zuanne che tien un poca di bottega di marzaria et non ho poi voluto saperne altro”. Nel fascicolo processuale vennero trascritti sia l'atto di matrimonio del Bolzoni con Caterina (avvenuto l'11 febbraio 1614), che la contraddizione avanzata da Daniel De Cleves il 29 gennaio precedente alle pubblicazioni dello stesso, cfr. *Processo*, c. 27r. Gli atti vennero probabilmente congiuntamente presentati dal Bolzoni e dai coniugi De Cleves per sottolineare l'atteggiamento prevaricatore del Verci.

¹³ Nella fase difensiva del processo, l'avvocato di Giovanni Verci sottolineerà questo aspetto. “Ha sodisfatto il commercio havuto seco con il maritarla, contentante la madre et dotarla nel modo che si vede dal contratto che si produce. Et se il marito è di conforme conditione et la dotte eccedente molto alle forze della facultà del padre di lei, come è notissimo, che più dovea et che più era tenuto fare?”, *Processo*, c. 52v.

impegno nei confronti della figlia e tanto meno ad impedire che quest'ultima si congiungesse in matrimonio con Giovanni Bolzoni.¹⁴

La dote consistente elargita a Caterina affinché ella si maritasse con il Bolzoni aveva anzi manifestato palesemente a tutta la comunità come egli fosse in grado di interagire attivamente con la nozione d'onore. La dote elargita alla giovane donna e il suo successivo matrimonio stavano infatti ad attestare come ella fosse stata reintegrata nel suo stesso onore, nonostante la precedente perdita della verginità. Forte del suo status sociale e del potere esercitato tramite relazioni di *patronage*, Giovanni Verzi aveva dimostrato non solo di non aver infranto i codici morali della comunità, ma di essere pure un *uomo d'onore*.¹⁵ Relazioni interpersonali ineguali e una nozione d'onore fortemente connotata dal privilegio della distinzione e dello status, mettevano direttamente in risalto come il nesso assai stretto tra comportamento sessuale e reputazione sociale potesse essere agevolmente reinterpretato alla luce dei rapporti di forza e dalla natura delle reti di relazione.¹⁶

¹⁴ Statuti e leggi medievali avevano invero sancito una sorta di *protezione giuridica* nei confronti della donna vergine e *onesta* il cui onore fosse stato infranto dall'uomo che l'aveva ingannata. In realtà, come anche suggerisce la legge emanata a Venezia nel primo Cinquecento, una diversa sensibilità sociale si stava affermando, sino al punto da riconfigurare sul piano normativo lo stesso onere della prova posto a carico del seduttore/defloratore. E' comunque probabile che la stessa normativa medievale venisse concretamente interpretata alla luce dei rapporti di forza e dei contesti sociali entro cui i fatti si svolgevano. L'onere della prova poteva essere facilmente aggirato alla luce delle spinte e delle motivazioni delle forze sociali che si muovevano nell'ambito dei tribunali. Ampia la bibliografia su questi temi. Mi limito qui a ricordare Povolo 1996 e Lombardi 2001. Considerata l'ampiezza e la rilevanza dei temi affrontati, su quest'ultimo testo, molto probabilmente, ritornerò in una successiva occasione. Per ora vorrei solo osservare come alcune affermazioni sostenute dalla giovane studiosa siano incongruenti e prive di senso compiuto. Cfr. in particolare p. 410 (nota 104). Come dimostra anche la vicenda Verzi-De Cleves, la prassi matrimoniale e conflittuale d'antico regime articolava il complesso linguaggio normativo nell'ambito di un *discorso* la cui sintassi era dettata dalle regole della parentela e dei rapporti di potere. Su questi temi cfr. i due volumi di *Acta Histriae*, VII e IX, dedicati rispettivamente a *Sistemi di potere e potere delle istituzioni* e *Onore: identità e ambiguità di un codice informale*.

¹⁵ L'atto dotale, rogato il 25 gennaio 1614 dal notaio Giacomo Sottolich, è esemplificativo di questo stato delle cose. Presentato a difesa da Giovanni Verzi, esso è strutturato come una vera e propria promessa di matrimonio tra Caterina De Cleves e Giovanni Bolzoni, alla presenza, in qualità di testimoni, di autorevoli esponenti della comunità: "il qual detto matrimonio di commun consenso dissero et volsero che sii et s'intenda a dotte, cioè all'usanza dell'alma città di Venetia, perchè essa madonna Cattarina si costituì et costituisce in dotte et per nome di dotte ducati cento et ducati cento vinti due...nel modo infrascritto. Cioè ducati cento da lire 6 per ducato in tanta numerata pecunia, quali li sono dati dall'eccellentissimo domino Zuanne di Verzi dottor et gli altri ducati cento vinti doi...in tanti mobili, così valutati et stimati da persone comunemente et volontariamente elette d'ambe le parti. Li quali ducati cento furono alla presentia di me nodaro et testimoni sopradetti contadi da domino Antonio Vicich per nome del sudetto eccellentissimo domino dottor al prefatto messer Zuanne in tanta pronta numerata pecunia, delli quali detto messer Zuanne si chiama contento et soddisfatto, sicome anco delli mobili per gli altri ducati cento vinti doi...", cfr. *Processo*, c. 50r e v.

¹⁶ Come ha sostenuto Julian Pitt-Rivers "honour is a question of class honour and personal precedence, power and the capacity to patronise which of course requires wealth, while sexual behaviour which dominates

Quanto avvenne dopo il matrimonio di Caterina De Cleves con Giovanni Bolzoni stava però a dimostrare come la vicenda avesse lasciato qualcosa di irrisolto. Le presunte minacce rivolte dai Verci al padre predicatore, le percosse inflitte dal Bolzoni a Caterina e la sua fuga dalla casa del marito, erano difatti conseguenti al fatto che ella, anche dopo il matrimonio, non aveva mai smesso di frequentare la casa dell'uomo con cui aveva intrattenuto una così lunga relazione. Un fatto che quasi tutti i testimoni avrebbero sottolineato, ma che, evidentemente, sarebbe stato diversamente interpretato dai protagonisti del processo.

La frequentazione da parte di Caterina dell'abitazione del Verci e, soprattutto la sua fuga, stavano sin troppo apertamente a testimoniare come ella non avesse affatto gradita la nuova unione matrimoniale. E questo aveva suscitato la reazione del Bolzoni. Ma che le cose non stessero semplicemente così è però attestato dal fatto che le accuse mosse al Verci avevano inizialmente seguito un percorso tortuoso ed indiretto.¹⁷

Le nuove accuse esternate da Giovanni Bolzoni avrebbero però rivelato la situazione complessa che si era venuta a creare dopo il matrimonio di Caterina e, soprattutto, come il linguaggio dell'onore, si articolasse su veri e propri rapporti di forza entro cui le figure che si incardinavano nella tradizionale struttura della famiglia stentassero a mantenere la loro consueta identità.

Il successivo resoconto dei testimoni, escussi in quanto menzionati dal Bolzoni e dai coniugi De Cleves a sostegno delle loro affermazioni, confermarono come Caterina avesse continuato a frequentare la casa del Verci anche dopo il matrimonio e come quest'ultimo l'avesse infine collocata, dopo la fuga, in una casa di sua proprietà.¹⁸ Qualcuno dei testi sottolineò pure che Caterina aveva dormito in casa del Verci, ma nessun altro elemento emerse a comprovare l'avvenuto adulterio.

Il 16 maggio 1614, ultimata la fase istruttoria del processo, il Capitano di Raspo emanò il *proclama* nei confronti di Caterina De Cleves e Giovanni Verci.¹⁹ Entro nove giorni

honour in the pueblo appears somewhat less important. Sexual conduct is a matter of conscience and is the subject of religious sanctions. It exposes a person's self-esteem rather than his honour", Pitt-Rivers, 1977, p. 40. E' evidente che in comunità come Pinguente, dal marcato profilo urbano, le due nozioni di onore interagissero profondamente incanalandosi sul terreno delle relazioni di clientela e di patronato.

¹⁷ Come si ricorderà, il procedimento era stato avviato *ex officio* e in base ad una motivazione che, già dopo le prime battute, si era sostanzialmente rivelata pretestuosa, rispetto al reale oggetto del contendere. E l'accusa di adulterio stenterà ad emergere chiaramente, nonostante il Bolzoni accennasse, sin dalla sua prima testimonianza, di aver visto la moglie in atteggiamento affettuoso con il Verci.

¹⁸ *Processo*, cc. 18-25. Il Bolzoni ottenne il sequestro degli indumenti che Caterina aveva condotto con sè fuggendo da casa, *Ibidem*, cc. 26-27.

¹⁹ Il *proclama* era una sorta di citazione solenne cui generalmente si ricorreva per i reati più gravi, cfr. Priori, 1622, pp. 29-35.

avrebbero dovuto presentarsi presso il tribunale per discoltarsi dalle accuse che venivano mosse nei loro confronti.²⁰

Si trattava di accuse pesanti ed enunciate con il consueto stile perentorio e minaccioso che solitamente caratterizzava i *proclami*. Era principalmente a Giovanni Verci che esse venivano direttamente formulate, raccogliendo senza mezzi termini le lamentele e le recriminazioni del Bolzoni e dei coniugi De Cleves. Non soddisfatto, difatti, di avere deflorata Caterina e di averla pure condotta via di casa, senza che i genitori nulla sapessero, Giovanni Verci l'aveva pure convinta ad allontanarsi dal marito. E nel giorno di Pasqua, "mentre che gli altri christiani attendevano alla comunione et altre devotioni", i due erano stati visti "a bracciocolo" in casa dello stesso Verci.²¹ Fuggita di casa ed abbandonato il marito, Caterina era stata accolta ed aiutata dal Verci.²² In tal modo i due non solo avevano commesso il grave delitto di adulterio, ma avevano pure spezzato il sacro vincolo del matrimonio.

L'organo giudiziario aveva così formulato chiaramente l'accusa di adulterio nei confronti di Giovanni Verci e Caterina De Cleves. Un'accusa che, per molti versi, non poteva non apparire paradossale, se si considera che il delitto di adulterio era tradizionalmente considerato un *delitto privato*²³ e che le accuse mosse dal Bolzoni erano state avanzate in un processo che aveva preso avvio *ex officio*, su iniziativa del capitano di Raspo.

Alcuni aspetti della vicenda possono però essere maggiormente comprensibili se solo ci si sofferma sull'atteggiamento assai diverso che le autorità secolari ed ecclesiastiche assumevano nei confronti dell'adulterio rispetto alla concezione dell'onore predominante presso le comunità non provviste di una marcata gerarchia incentrata sullo status sociale.

Come è noto, un aspetto essenziale dell'onore maschile era determinato dal coraggio e dalla potenza sessuale. Entrambi gli elementi incontravano una fusione eticamente positiva nella difesa dell'onore della propria famiglia. L'adulterio rappresentava la massima violazione di questa nozione d'onore e sanciva, in primo luogo, il disonore dell'uomo tradito di fronte a tutta la comunità.²⁴ Era dunque nei confronti del marito tradito (considerato una figura *contaminata*) che si indirizzavano quei riti dissacratori ed infamanti (*mattinate*) organizzati dai gruppi giovanili²⁵ e non verso colui che si era reso responsabile

²⁰ *Processo*, cc. 27-28.

²¹ E si ricordava pure le minacce rivolte al padre predicatore, nonostante non avessero trovato alcun riscontro convincente nella primissima fase del processo.

²² Nel *proclama* si raccoglieva pure la voce raccolta nella fase istruttoria che i due avevano cenato e dormito insieme nella casa del Verci, *Processo*, c. 28.

²³ Cfr. *infra*..

²⁴ Pitt-Rivers, 1977, p. 24.

²⁵ Zemon Davis, 1980, pp. 138-140 ; Povoio 2000. Sulla persistenza di queste consuetudini in Italia sino alla metà del secolo scorso cfr. Fincardi, 1988, pp. 19-43.

dell'adulterio, il quale non aveva fatto altro che mettere in rilievo la propria mascolinità di fronte a tutta la comunità.²⁶

L'atteggiamento della Chiesa, diversamente, ponendosi sul piano della coscienza individuale, riprovava e puniva comunque coloro che erano caduti nel *peccato* di adulterio, ponendosi così in antitesi nei confronti di una concezione della comunità in cui era l'idioma dell'onore (maschile e femminile) a determinare la riprovazione collettiva.²⁷

Sin dal Medioevo l'atteggiamento delle autorità secolari, definendo il reato di adulterio come un *delitto privato* e, in quanto tale riservando all'iniziativa del marito il ricorso all'autorità giudiziaria, non faceva altro che riflettere la delicatezza e la vischiosità sociale di una *lesione* che incideva così profondamente sulla struttura parentale della società.²⁸

Il reato di adulterio era ritenuto così dirompente per il valore sacrale assegnato all'onore femminile, e il comportamento della donna adultera era comunque considerato lesivo di alcuni dei valori fondamentali della società.

Non dobbiamo dunque stupirci se Caterina De Cleves si guardò bene dall'ubbidire all'ingiunzione del tribunale. Giovanni Verci, invece, dopo aver ottenuto la proroga di alcuni giorni, si presentò il 30 maggio 1614, accompagnato dall'avvocato Giovan Andrea Dal Senno. Come prevedeva la prassi giudiziaria dell'epoca, la persona presentatasi volontariamente su citazione del tribunale doveva essere temporaneamente accolta, sino al momento dell'interrogatorio, in un'apposita *prigione dei presentati*, oppure, qualora questa non fosse stata disponibile come a Pingente, nella sua stessa abitazione.

E così avvenne per Giovanni Verci, che fu interrogato il successivo 10 giugno.²⁹ La lunga perorazione iniziale che caratterizzò l'interrogatorio, suggerisce come il Verci avesse ben preparata la sua linea di difesa, concordata evidentemente con l'avvocato Dal Senno.

²⁶ Pitt-Rivers, 1977, pp. 23-24.

²⁷ A questo proposito sono interessanti le osservazioni di Julian Pitt-Rivers: "The idea that the punishment for a breach of rights should be visited by custom on the victim not the perpetrator may still perhaps strike us as anomalous...but the code of honour derives...from a sacred quality of persons, not from ethical or judicial provisions..." cfr. Pitt-Rivers, 1977, p. 24. La mattinata poteva, in taluni casi, tramutarsi in un vero e proprio rito di degradazione ed espulsione se la lesione era percepita come offesa rivolta a tutta la comunità, cfr. per un esempio, Pavanetto, 1999.

²⁸ In questo senso è possibile, in una certa misura, far rientrare lo stesso reato di adulterio nei cosiddetti *crimini senza vittime*, in quanto la *lesione* apportata al corpo sociale era tale da mettere in secondo piano (o far scomparire) la vittima apparentemente individuata. Sui crimini senza vittime cfr. Friedman, 1996. Osservazioni interessanti in Priori, 1622, pp. 171-173. Il criminalista veneto osservò: "Questo delitto, benché alcuni vogliono che sia pubblico, nondimeno si tien per privato et nell'accusare sono preferiti a tutti gli altri il padre et il marito..."

²⁹ Cfr. per la presentazione e l'interrogatorio *Processo*, cc. 29-34. Generalmente l'iter processuale prevedeva due interrogatori: il *costituto de plano*, che si svolgeva attraverso una serie di domande volte sostanzialmente ad acquisire la testimonianza dell'imputato, senza alcun intento, da parte del giudice, di farlo cadere in contraddizione; e il *costituto opposizionale*, che invece, mirava ad evidenziare le eventuali incongruenze

Quanto era stato affermato nel *proclama* era solo in parte vero, mentre per il rimanente si trattava di bugie e falsità. Erano infatti bugie – sosteneva senza mezzi termini il Verci - le affermazioni che addebitavano alla sua responsabilità la fuga di Caterina dalla casa paterna; e sebbene fosse stato lui a toglierle la verginità, ciò non era avvenuto, certamente, di seguito ad una promessa di matrimonio. Anzi egli l’aveva adeguatamente dotata e poi collocata in matrimonio. Se la giovane aveva frequentato la sua casa, prima e dopo il matrimonio, ciò era ampiamente giustificato dalla situazione:

è vero che il giorno di Pasqua s’attrovò in casa mia, ove era solita venir ogni giorno sì per rispetto delle mie creature, come mandata anco per servitii da suo marito et così venne anco in tempo di notte con assenso et volere del medesimo et così anco lui era solito a venirvi ...

Giovanni Verci presentava così la sua personale visione dei fatti. Non solo Caterina, ma entrambi i coniugi avevano dunque continuato ad intrattenere rapporti con lui, traendone ovvi benefici. Quei benefici, sembrava suggerire, che derivavano dalla protezione che lui aveva loro accordato. E, non a caso, egli aveva compiuto ogni sforzo per convincere la giovane a desistere dall’intenzione di abbandonare il marito, nonostante i maltrattamenti che questi le procurava.

Falsa era inoltre l’imputazione mossagli di aver minacciato il predicatore e ancor più false le accuse rivoltegli di aver nuovamente sottratto l’onore alla giovane, persuadendola a commettere adulterio. Su quest’ultimo punto il Verci non aveva esitazione a ribattere le insinuazioni del giudice, ribadendo quanto già aveva dichiarato:

io non credo che possa dire che io habbia perturbato esso Giovani con permetter che sua moglie venisse in casa mia, perciò che lui apertamente dimostrò esser contento, havendo, come ho detto di sopra, lasciato tante e tante volte quella venir di giorno e di notte, nè veniva per altro rispetto che per le sue creature, tenendone essa una quale le dava il latte. Et per questo rispetto riceveva ogni commodo circa il vito della casa mia et l’altra stava appresso di me che ancor è fanciulina d’anni tre in circa...et doppo che ritornò suo marito da Venetia, sì come anco prima che v’andasse, lei et esso venivano, come ho detto di sopra, in ogni tempo, sì che in tal modo non credo haverle tolto l’honore, nè altro.

sottese alle affermazioni dello stesso imputato. Nel caso in cui la presentazione di quest’ultimo, come era avvenuto per Giovanni Verci, fosse stata preceduta dal *proclama*, il primo tipo di interrogatorio si rendeva inutile e il giudice procedeva subito all’escussione del *costituto opposizionale*. Cfr. Povoletto 1996 e Povoletto 1997, pp. 350-351.

Giovanni Verci, a sua volta, insinuava, dunque, senza mezzi termini, come la presunta perdita dell'onore da parte del Bolzoni si dovesse collocare in un contesto di relazioni interpersonali da cui emergeva nettamente il suo ruolo di benefattore e di dispensatore di grazia.³⁰

Com'era prassi, prima di procedere alla successiva fase delle difese, l'organo giudiziario interpellò Giovanni Bolzoni, chiedendogli se intendeva aggiungere altro, di seguito all'interrogatorio dell'imputato. Il Bolzoni rispose "non voler dir altro, ma che si rimette alla giustizia".³¹

Un'affermazione imprudente, che se suggerisce la natura della trama iniziale entro cui il processo si era avviato³², metteva pure in netta evidenza l'incongruente e contraddittorio ruolo svolto dal Bolzoni nel corso di tutta la fase istruttoria. Come poteva, difatti, un uomo che aveva testardamente lamentato l'adulterio subito, rimettere ogni decisione all'iniziativa della giustizia, senza così apertamente manifestare (ed accettare) la sottrazione subita nel proprio onore?

Quanto Giovanni Verci aveva espresso nel corso del suo interrogatorio sarebbe emerso nelle stesse difese che, di lì a poco, l'avvocato Dal Senno presentò a nome del suo assistito. Suddivise in diciannove capitoli³³, sui quali erano chiamati a testimoniare diversi testimoni, le difese del Verci miravano da un lato a sottolineare come egli non solo non avesse indotto Caterina ad abbandonare la casa del marito, ma, all'incontrario si fosse prodigato perchè ella vi ritornasse, nonostante i maltrattamenti del marito; e, dall'altro, ad evidenziare come Giovanni Bolzoni avesse tratto indubbi benefici dalla frequentazione da

³⁰ Il concetto di grazia era strettamente collegato a quello dell'onore, ma laddove nei ceti più umili si associava spesso alla rinuncia a svolgere un ruolo attivo nella competizione sociale, nei ceti privilegiati esprimeva, all'incontrario, la legittimazione delle gerarchie di potere e un vero e proprio strumento di dominio, cfr. Pitt-Rivers, 1992; Di Bella, 1992.

³¹ *Processo*, c. 35r. Sull'articolazione di questa fase processuale cfr. Povolo, 1996, in particolare p. 18. L'*intimazione* alla parte offesa del *costituto de plano* avrebbe in teoria dovuto offrirle la possibilità di ribattere a quanto affermato dall'imputato nel suo interrogatorio. Ma in questo processo Giovanni Bolzoni si ritrovava in una situazione di netta ambiguità, in quanto il processo, come si è visto, era stato aperto *ex-officio*.

³² E di cui il Bolzoni era stato, evidentemente, un protagonista solo apparentemente di primo piano. L'autonomo avvio dell'organo giudiziario aveva quasi certamente trovato un fertile terreno nel contesto conflittuale della comunità e nell'obbiettivo da parte di taluni di mettere in difficoltà la famiglia Verci. Ma si veda quanto osservato più sotto.

³³ Le difese potevano essere organizzate sia per *capitoli*, che dovevano essere avvalorati da testi o documenti, sia tramite una *scrittura d'allegazione*, che racchiudeva una vera e propria arringa dell'avvocato difensore. Lorenzo Priori nella sua *Pratica* si dilunga sulle prime (cfr. Priori, 1622, pp. 85 e sgg.), attestando il rilievo delle deposizioni dei testi nella struttura tradizionale del processo. La *scrittura di allegazione* rivela invece, più direttamente, il ruolo giocato dall'avvocato difensore nell'ambito di un processo che, a causa dell'azione più incisiva ormai assunta dall'organo inquirente, richiedeva una *controparte* in grado di sottolineare le contraddizioni e gli errori emersi nella fase iniziale del processo.

parte della giovane moglie della casa del Verci. In particolare alcuni capitoli, a questo proposito, erano oltremodo significativi:

Che doppo seguito il matrimonio sodetto, che fu circa alla fine di carnevale prossimamente passato, essa Catterina soleva venir ordinariamente quasi ogni giorno in casa d'esso signor dottor, nella quale hor prestava qualche governo alle due sue creature et hor prendeva quello gli faceva bisogno, essendo anco solita, sì lei come il detto suo marito, mandar giornalmente tuor vino et ogni altra cosa che gli faceva di bisogno. Il che gli era prontamente dato et poi il tutto indifferentemente goduto da detto marito et moglie...

Che esso Zuanne era anco solito venir liberamente in tempo di giorno et notte in casa d'esso signor dottor...

Che il medesimo Zuanne ha havuto ad imprestido, doppo essersi maritato con Cattarina, da detto signor dottor ducati vinti...

Ovviamente i testimoni citati a deporre sui capitoli predisposti dall'avvocato del Verci confermarono ampiamente la veridicità del loro contenuto.³⁴

Tra gli altri, il reverendo monsignor Piero Vivente rese una testimonianza significativa sui rapporti che intercorrevano tra il Bolzoni e il Verci:

mi disse che lei andava spesse volte in casa del signor dottor Verci per governar le sue creature et che suo marito non diceva niente et che insoma si contentava. Et so anco che lei mandava a tuor dal detto signor dottor pan, vin, carne, cavretti et tutto quello voleva, che gli era dato ogni cosa et godeva allegramente il tutto tra loro, marito et moglie ...³⁵

E sui prestiti concessi al Bolzoni, significativa fu la testimonianza del reverendo Polo Raspovich:

³⁴ La struttura del cosiddetto processo ordinario (oggi diremmo di tipo accusatorio), dopo l'interrogatorio dell'imputato, si svolgeva all'insegna di un contraddittorio che l'accostava di molto al processo civile. Nonostante le testimonianze fossero meticolosamente regolamentate da una consolidata dottrina, è evidente che i testi citati dalle parti riflettevano reticoli interpersonali caratterizzati dalla parentela, dal vicinato e dall'*amicizia*. Sul processo ordinario cfr. Povolo, 1996. Sulle relazioni di amicizia Boissevain, 1974, in particolare pp. 67 e sgg.; Aymard, 1993.

³⁵ *Processo*, c. 48v. E Zuanna, vedova di Marco Dal Senno, precisò: "mi son imbattuta parecchie volte in casa di questa Cattarina, doppo che si maritò, la quale mandava, come anco suo marito, a tuor vino et tutto quello gli faceva bisogno dal signor dottor, che gli era dato ogni cosa. Et godevano pacificamente tra di loro il tutto...", *Ibidem*, c. 48r.

Io so questo, che il signor dottor Verci mi pregò che dovessi dir a Zuanne Bolzoni che gli dovesse restituire ducati vinti che gli haveva imprestato et così parlai a detto Zuanne, il qual mi rispose che non ne haveva, ma che la robba era ancora in bottega ...³⁶

C'era quanto bastava per mettere in luce l'atteggiamento contraddittorio ed ambiguo del Bolzoni. Come poteva questi addebitare a Giovanni Verci la fuga della moglie Caterina ed un eventuale, non provato adulterio, se fino a qualche giorno prima, grazie alla sua benevolenza, aveva goduto di indubbi vantaggi e di una vera e propria protezione? Vantaggi e favori che, in una certa misura, lasciavano intendere che egli, in fin dei conti, poteva pure essere a conoscenza del legame amoroso che ancora univa la moglie Caterina al Verci.

Il suo rimettersi alla giustizia per il proseguimento del processo era poi oltremodo ambiguo: di fatto suggeriva come tra lui e il Verci fosse intercorsa una vera e propria composizione. Il che, in un processo istruito su una specifica accusa di adulterio – reato considerato dai giuristi come privato – veniva considerato a tutti gli effetti come un'ammissione di colpa. Una colpa che faceva cadere su di lui il sospetto di essersi precedentemente macchiato di un delitto alquanto peggiore, quello di lenocinio.

Nella seconda metà del secolo un avvocato friulano avrebbe ben descritto la sottile differenza tra *rimessa* e *rimozione*. Convieni seguirne il ragionamento, che aiuta a capire quale piega avesse assunto il processo dopo l'interrogatorio di Giovanni Verci:

La rimessa non è altro che una compositione et un aggiustamento fatto fra l'attore et il reo, con il quale l'accusatore si rimuove dalle istanze che fatte havebbe o fosse per fare contra il reo medesimo. Questa rimessa si fa tanto nelli delitti pubblici, quanto nelli privati. Si deve però osservare che la rimessa è una confessione del delitto, perchè quando il reo dimanda la rimessa è segno che dubita di sè stesso, onde nelli casi chiari è sempre bene havere la rimessa della parte, ma nei casi occulti o vero che imputano infamia non è bene facci notar rimessa, perchè con questa si farebbe reo et infame. Come per esempio: uno è accusato di furto, il delitto non è provato; non bisogna far notar rimessa perchè in tal forma si confessa il delitto. Si può bensì far notare una remotione, che l'attore dica che è venuto in chiaro dell'innocenza dell'incolpato, per scarico della propria coscienza lo dichiara tale e non intende sia proceduto contra il medesimo. Nota che se il marito havebbe accusata la moglie o alcun altro di adulterio non si fa rimessa,

³⁶ *Processo*, c. 44r. E donna Orsolina, domestica in casa Verci, riferì “che Zuanne Bolzoni era solito venir liberamente in casa del signor dottor in tempo di giorno, come di notte, con il quale parlava famigliarmente et anco alle volte gli domandava dei soldi in prestido...”, *Ibidem*, cc. 45v-46r.

perchè incorrerebbe egli in delitto di lenocinio e divenirebbe ruffiano della moglie, mentre verrebbe a confermare l'adulterio³⁷

Giovanni Bolzoni aveva *rimesso* all'organo giudiziario ogni iniziativa. Con questo non solo si era precluso la possibilità di ribattere (con propri testi) alle difese dell'imputato, ma aveva pure inevitabilmente finito per assegnare un tono diverso alle accuse rivolte alla moglie e al Verci. Se questo suo affidarsi all'organo giudiziario poteva essere giustificato dall'iniziale avvio *ex officio* del processo (per altro genere di accusa), il procedimento aveva imboccato tutt'altra direzione, sotto la spinta dell'accusa di adulterio che egli aveva rivolto al Verci. Un *delitto privato*, che, come si è visto, veniva perseguito dalla giustizia solo su sollecitazione della parte offesa, la quale, evidentemente, mirava attraverso il procedimento giudiziario, non tanto ad ottenere un improbabile risarcimento nell'onore lesa, quanto piuttosto un più concreto vantaggio economico.³⁸

Erano sin troppe le contraddizioni e le ambiguità che Giovanni Bolzoni aveva rivelato nel corso del processo. Non fu dunque difficile per l'avvocato di Giovanni Verci non solo dimostrare l'inconsistenza delle accuse rivolte al suo assistito, ma anche il coinvolgimento interessato della parte lesa in un contesto di relazioni che rendevano pretestuosa la sua presunta lesione nell'onore.

Nella cosiddetta *scrittura d'allegazione*, con cui si concludeva la fase difensiva, l'avvocato del Verci infierì su Giovanni Bolzoni, tanto da trasformarlo da vittima a colpevole. Tutto il processo, egli osservava, era stato costruito su *ciancie*. Nulla dimostrava le minacce rivolte al padre predicatore, la promessa di matrimonio, e tanto meno il delitto di adulterio.

³⁷ Il brano è tratto da Niccolò Ottelio, *Del modo di diffendere li rei*, manoscritto conservato presso la biblioteca civica di Udine, *Fondo principale*, mas. 1073. Alla data della sua stesura si può approssimativamente risalire, tenendo conto che ad un certo punto l'autore cita una legge del 1677. Il manoscritto è oltremodo interessante ed è congegnato come una serie di consigli e di suggerimenti rivolti da un avvocato ai suoi clienti per predisporre una linea di difesa accurata. Sempre sulla *rimessa* l'Ottelio prosegue: "Molti sono gli effetti della rimessa: il primo è che la giustizia procede più mitemente di quello procederebbe senza rimessa. Il secondo è che doppo la rimessa non si dà notitia alla parte di quello che adduce il reo a sua difesa. Il terzo è che la giustizia non può applicare alla parte offesa alcuna sorte di dinaro, nè per danni, nè per altro. Il quarto effetto è che alle volte, stante la rimessa, mentre che quando uno è accusato di stupro volontario però e non violento, se la stuprata et il padre e la madre della medesima fanno la rimessa, per ordinario in pratica non si procede più oltre, perchè volenti non fit iniuria. Negli altri delitti però non si termina il processo con la rimessa, in quanto all'interesse publico et alla pena, ma solo in quanto all'interesse privato, essendo interesse publico che si castigino li delitti e l'interesse publico non può essere pregiudicato dalle conventioni dei privati", *Ibidem*, cc. 18v-19r.

³⁸ Tutti i giuristi sottolineavano difatti come la comprovata accusa di adulterio costasse alla donna imputata di tale delitto la perdita della propria dote. Cfr. Priori, 1621, pp. 174-175.

Dal processo emergeva semmai la diversa dignità dei due uomini che si trovavano a confronto. Che si poteva dire di Giovanni Verci? Rivolgendosi al giudice, l'avvocato ne tracciava un medaglione encomiastico:

Signor eccellentissimo, in ciò si chiama et chiede l'aiuto delle leggi vostre, degli ordini vostri et della molta virtù vostra: ne permetta contro la disposition dell'istesse et instituto di quella resti così calpestate quell'honore (se ben d'altri detto in mala parte autorità) che ha potuto la civiltade et suoi studi concederle; et quanto la facultà nel dire, come ad huomo vigilante dell'uso forense con la continua essercitatione del parlare, ha possuto arrearle ...³⁹

Ben altro si poteva pensare di Giovanni Bolzoni e della sua presunta accusa di adulterio rivolta al Verci e alla moglie Caterina:

Ma che fra loro fosse seguito peccato et adulterio, che non fu mai, ne mai si ritroverà, et che esso marito così pensi et così voglia, le permissioni et approbationi degli usi et costumi della moglie, li commodi et i guadagni lo pur vitupera et infamia, di modo che quasi espresso ruffiano mer[i]ta per le leggi della Serenissima Repubblica severa pena. Questo, dunque, sarà huomo di esclamare, questo degno d'esser udito? Et degno di far condur a castigo un innocente?⁴⁰

E, a conclusione:

Onde per ogni via ne rimane culposo, calunnioso et buggiardo, del che per sè solo avvedutosi negli ultimi ordini et parole, dice rimettersi alla giustitia. Con la qual remissione che può richiedere? La moglie che ha ricusato? Le robbe che ha rihavute? Infine altro non si rimette che dei suoi falli et errori, nè viene ciò fatto d'alcun altro perchè altri non sono che d'altra minima cosa si lagni o quereli ...⁴¹

Era quanto bastava per mettere definitivamente fuori gioco l'ormai esile figura del marito tradito. Ma ovviamente Caterina non era ritornata sui suoi passi e si era ben guardata dal presentarsi, probabilmente su consiglio dello stesso Verci.

³⁹ *Processo*, c. 52v.

⁴⁰ *Processo*, c. 53v.

⁴¹ *processo*, c. 55v. Ma l'avvocato, poco prima, aveva pure insinuato come le accuse del Bolzoni si muovessero da un contesto ben preciso. L'imputazione rivolta al Verci di aver allontanata Caterina dalla casa del marito, "non si ha per bocca d'alcuno, ma ben si vede essersi partita per il tormento et crutii del marito. Volesse Iddio eccellentissimo Signore che fosse ai giudici concesso entrar con gli occhi, quasi per finestre, nei penetrati dei cori, che accaderebbe ben spesso che quelle lingue quali fanno mistre degli altrui mali, sarebbero il coltello dei lor meritati castighi", *Ibidem*, c. 54v.

La sentenza venne emessa rapidamente, il 18 luglio 1614: lo stesso giorno di presentazione della *scrittura di allegazione* da parte dell'avvocato del Verci.

Caterina De Cleves venne bandita per dieci anni da Pinguento e dal suo territorio. Giovanni Verci subì una pena simbolica: doveva pagare la pena pecuniaria di 40 ducati. Trenta dei quali erano destinati “per far il quadro della chiesa di San Zorzi di questo Castello” e i rimanenti dieci dovevano essere assegnati ai sacerdoti di Pinguento.⁴²

Ma la faccenda non si concluse qui. Anche perchè, molto probabilmente, non sarebbe giunta sino a noi se la cancelleria di Raspo il 2 ottobre 1614 non avesse steso una copia del processo su richiesta degli interessati.

Il 26 settembre precedente, Daniel de Cleves e Giovanni Bolzoni avevano difatti presentato al Provveditore ed Inquisitore in Istria una supplica a nome di Caterina De Cleves. Ella chiedeva di essere nuovamente giudicata poichè, all'epoca del processo, non aveva ritenuto opportuno presentarsi, sia in quanto gravida, ma anche “perchè le levissime et ingiustissime mie colpe erano fatte grandissime con esso proclama”.⁴³

Il 4 ottobre Caterina venne interrogata. Ella ricordò come si fosse allontanata dal marito per le percosse che questi le infliggeva a causa dei suoi sospetti. L'accusa di adulterio era del tutto infondata. Aveva sempre rispettato la fedeltà nei confronti del marito “con il quale mi trovo gravida in sei mesi”. E concludeva: “desidero che la giustizia mi facci gratia di liberarmi dal bando per poter viver et morir con mio marito”.⁴⁴

Il 6 ottobre l'avvocato di Caterina presentava una breve *scrittura di allegazione* a sua difesa. Compito non difficile, se solo si considera che la supplica di Caterina era stata presentata dal marito e dal padre, i quali nel processo precedente erano stati i diretti antagonisti di Giovanni Verci. Le argomentazioni difensive, in un certo senso, erano dunque scontate. Ma l'avvio della *scrittura* è di estremo interesse. L'avvocato di Caterina De Cleves, caduta ormai ogni imputazione nei confronti di Giovanni Verci, poteva finalmente muoversi liberamente, mettendo in rilievo l'avvio tortuoso e strumentale del processo:

⁴² *Processo*, c. 56r. In alternativa alla pena di bando, Caterina, qualora fosse stata catturata, avrebbe dovuto rimanere “hora una in berlina pubblicamente et frustata per tutto il Castello, poi star debba anco mese uno in una prigion serrata et poi ritorni al bando”. Il tribunale non sembrava dunque aver dubbi che l'adulterio fosse stato consumato e ricorreva ad una pena infamante che così da vicino ricordava i riti dissacratori inflitti dalla comunità alle donne che avevano infranto il codice d'onore. Ovviamente nulla del genere poteva essere previsto per il Verci. Secondo quei riti, come si è visto, il disonore non colpiva l'adultero, bensì il marito tradito.

⁴³ *Processo*, carte non numerate.

⁴⁴ *Processo*, c. 4 r e v. del fascicolo di *realdizione*.

Se è vero, come è verissimo, che l'adulterio sia delitto privato et che l'accusa non sia permessa se non a certe persone, come al marito, al padre, al fratello et altro avo, come senza querela del marito et senza lamentatione del padre s'ha potuto ex officio formar processo contro Cattarina Cleves? Et poi se il marito nel suo costituito non fa istanza che si proceda contro la moglie, et se intimatoli se vuol dir altro (atto superfluo non havendo querelato) disse che se rimetteva alla giustitia, quasi volesse dire: 'io quanto a me non intendo che si proceda, ma se la giustitia può da se sola castigare senza precedente querela, mi riporto'[mi rimetto]; hor, come poteva il giudice condannar questa meschina non accusata? Se si formasse processo ex officio contro le donne maritate che fanno torto ai loro mariti, le cancellerie sarebbero di questi tali processi tutte piene et i cancellieri et i giudici più in questo che in altro occupatissimi viverebbono. Ma perchè il delitto è privato, per questo non si suol inquerire ex officio, nè si accettano querele da tutte le persone. Sta dunque male la sententia condannatoria contro questa povera figliola per le ragioni sodette. Et perchè (quando anco fosse legittima querela) non è chi dica d'haverla veduta a dormire o a peccare con l'eccellentissimo signor dottor Verci. Et se Christo signor nostro non volse condanare l'adultera, perchè non erano testimoni che l'accusasse, come, Dio buono, si condannò Cattarina senza querela et senza testimoni?⁴⁵

Argomentazioni, evidentemente, capziose e strumentali, ma che coglievano il nodo del problema, pur senza evidenziarne le contraddizioni fino in fondo. Il processo istruito contro Caterina e, soprattutto, Giovanni Verci, si era mosso *ex officio* in base ad una *pubblica fama* giunta a notizia del giudice. Ma sin dalle primissime battute si era poi svolto sotto la spinta delle accuse di Giovanni Bolzoni, il quale però, formalmente, non rivestiva la figura giuridica del querelante.. Il che, come già si è detto, fa ritenere che le tensioni e i conflitti in atto nella comunità di Pingente si fossero catalizzati in una vicenda di cui lo stesso Giovanni Bolzoni non era che un protagonista di secondo piano. In realtà lo svolgersi del processo aveva dimostrato come, dietro alla schermaglia giocata utilizzando il linguaggio dell'onore, si situasse simbolicamente il ruolo predominante svolto dalla famiglia Verci e, tramite la messa in discussione di uno dei suoi membri più rappresentativi, il tentativo di ridefinire le gerarchie del potere locale.

Se anche quest'ultimo esito non era stato raggiunto, di certo il procedimento giudiziario si era rivelato uno strumento di assestamento e di riequilibrio delle tensioni in atto.

La vicenda denota inoltre come anche la struttura del processo ordinario, pur caratterizzato da un contraddittorio ampiamente gestito dagli avvocati, potesse essere fortemente influenzata dalla fase iniziale (il cosiddetto *processo informativo*) gestita *ex*

⁴⁵ *Processo*, c. 5r del processo di *realdizione*. La *scrittura di allegazione* venne presentata dall'*eccellentissimo dottor Manzol*.

officio dal giudice in base ad una generica *voce pubblica*.⁴⁶ O, potremmo anche aggiungere, come in una struttura di potere organizzata gerarchicamente e gestita da un personale dotto e qualificato professionalmente, la procedura giudiziaria fosse costantemente sottoposta a manipolazioni, adattandosi alle spinte delle forze in gioco.⁴⁷

Il fatto che le rimostranze di Giovanni Bolzoni, invece di utilizzare lo strumento previsto della querela, si fossero inserite in un procedimento *ex officio* aveva infine costretto la famiglia Verci a giocare a tutto campo, ma in una posizione nettamente difensiva. Il procedimento giudiziario, molto probabilmente, fissò il limite che una parentela, pur emergente e dotata di prestigio, non poteva superare in quello specifico contesto.

Un risultato fortemente connotato sul piano simbolico, più che su quello effettivo dei rapporti di forza, considerata anche la pena che venne comminata a Giovanni Verci.

Ovviamente il reato d'adulterio di Caterina era passato in secondo piano e aveva ben presto rivelato la strumentalità cui era stato sottoposto, come sta a dimostrare pure la richiesta che, di lì a qualche mese, suo marito e suo padre avevano presentato al Provveditore in Istria.

Le cose erano dunque ritornate al loro posto. Ma anche a Caterina, pur sciolta dal bando, sarebbe stata riservata una pena simbolica.

L'otto di ottobre 1614, Marco Loredan, provveditore ed inquisitore in Istria, stabilì che Caterina De Cleves fosse

condannata a far condur dieci barche di pietra a sue spese per l'accomodamento del molo di questa città [Capodistria], di spesa di lire doi per barca. Per la colpa d'adulterio, come in processo, et nelle spese ...⁴⁸

Il giudice ricordava dunque, ancora, il reato di adulterio di cui Caterina era stata inizialmente accusata. Ma la lieve pena inflitta sanciva il ritorno (crediamo) definitivo della giovane nella casa coniugale.

⁴⁶ Su questi problemi, inerenti lo svolgersi del processo tradizionale, cfr. Povolo, 1997, in particolare pp. 111-145. Ovviamente nel processo inquisitorio vero e proprio, soprattutto in quello gestito dai supremi tribunali, la selezione delle testimonianze escusse e l'esclusione dell'avvocato difensore esplicitava in maniera più netta gli obbiettivi politici sottesi al procedimento giudiziario.

⁴⁷ Laddove il contraddittorio giudiziario caratterizza invece *in toto* lo svolgimento del processo (come ad esempio nel processo civile), la manipolazione delle regole procedurali è meno ammissibile e, comunque, quando avviene, è fonte di gravide conseguenze, se non di delegittimazione dello stesso sistema giudiziario. Su quest'ordine di problemi cfr. Damaška, 1991, *passim*.

⁴⁸ *Processo*, c. 6r del processo di *realdizione*.

Bibliografia

- Acta Histriae III (1994) : Contributi al convegno internazionale *L'Istria e Venezia istituzioni, diritto, amministrazione*, Capodistria 1994.
- Acta Histriae VII (1999) : Contributi al convegno internazionale *Sistemi di potere e potere delle istituzioni. Teoria e pratica nell'Europa mediterranea in età moderna, con particolare riferimento all'Adriatico*, Capodistria 1999.
- Acta Histriae IX (2000) : Contributi al convegno internazionale *Onore: identità e ambiguità di un codice informale (Area mediterranea – secc. XII-XX)*, Capodistria 2000.
- Aymard M. (1993), *Amicizia e convivialità*, Bari (Paris 1986).
- Boissevain J. (1974), *Friends of friends. Networks, manipulators and coalitions*, Oxford.
- Damaška M. R. (1991), *I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo*, Bologna (New Haven, 1986).
- Di Bella M. P. (1992), *Name, blood and miracles: the claims to renown in traditional Sicily*, in *Honor and grace...*, pp. 151-165.
- Darovec D. (1993), *Rassegna di storia istriana*, Capodistria.
- Evans R. J. (2001), *Lying about Hitler. History, Holocaust and the David Irving trial*, New York.
- Fincardi M. (1988), *La cioccona. Dati etnografici della provincia reggiana*, in "L'Almanacco", 12, pp.19-43.
- Friedman L. (1993), *Crime and punishment in american history*, New York.
- Garapon A. (1995), *il rituale giudiziario*, in *I diritti nascosti. Approccio antropologico e prospettiva sociologica*, a cura di A. Giasanti e G. Maggioni, Milano.
- Ginzburg C. (1991), *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino.
- Ginzburg C. (2000), *Rapporti di forza. Storia, retorica, prova*, Milano.
- Giuliani A. – Picardi N. (1995), *La responsabilità del giudice*, Milano.
- Honour and shame. The values of Mediterranean society* (1992), ed. by J. G. Peristiany, Chicago.
- Lombardi D. (2001), *Matrimoni di antico regime*, Bologna.
- Marino R. (1994), *L'istituzione del magistrato di Capodistria nel 1584. Contributo allo studio dei rapporti tra l'Istria e la Repubblica di Venezia nei secoli XVI e XVII*, in *Acta Histriae*, III, ..., pp. 117-122.
- Pavanetto L. (1999), *Un rito di degradazione nel Friuli del Settecento*, in *Acta Histriae*, VII, ..., pp. 373-390.
- Pitt-Rivers J. (1977), *The fate of Sechem or the politics of sex. Essays in the anthropology of the Mediterranean*, Cambridge.
- Pitt-Rivers J. (1992), *Postscript: the place of grace in anthropology*, in *Honor and grace...*, pp. 215-246.
- Povolo C. (1996), *Il processo Guarnieri. Buie-Capodistria, 1771*, Capodistria.

Povolo C. (1997), *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona.

Povolo C. (2000), *Confini violati. Rappresentazioni processuali dei conflitti giovanili nel Veneto dell'Ottocento*, in *La vite e il vino. Storia e diritto (secoli XVI-XIX)*, Roma, pp. 1071-1111.

Priori L. (1622), *Prattica criminale secondo il rito delle leggi della Serenissima Repubblica di Venetia*, Venezia.

Tomasini G. F. (1837), *De' commentari storici-geografici della provincia dell'Istria*, in "Archeografo Triestino", IV.

Trebbi G. (1980), *La Chiesa e le campagne dell'Istria negli scritti di G.F. Tomasini (1595-1655), vescovo di Cittanova e corografo*, in "Accademia giuliana di storia".

Veronese G. (1994), *L'immigrazione nell'Istria veneta tra '500 e '600: problemi giurisdizionali, contese tra comunità, conflitti etnici tra originari e forestieri*, in *Acta Histriae*, III..., pp. 181-192.

Zemon Davis N. (1980), *Le culture del popolo. Saperi, rituali e resistenze nella Francia del Cinquecento*, Torino (Stanford, Cal., 1965).